

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 42

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, DE PAOLI, DALLA CHIESA,
DONATI, EUFEMI, FORCIERI, MALAN, MANCINO, MASCIONI,
PAGLIARULO, PERUZZOTTI, PETERLINI, PIATTI, ZANCAN,
VIZZINI e DE PETRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini
o competizioni non autorizzate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni si sono enormemente sviluppati nel nostro Paese nuovi e crudeli spettacoli che hanno come protagonisti cani addestrati ad uccidere per il florido mercato dell'illecito legato alle scommesse clandestine. I combattimenti tra cani, ma anche le corse clandestine di cavalli e le arene per i galli, arrivate in Europa dall'America latina, sono sicuramente incentivate dal grave vuoto legislativo che questo provvedimento intende colmare. La preoccupazione per il devastante dilagare di questi fenomeni, era del resto stata recepita nelle scorse legislature, come testimoniato dalle numerose proposte di legge presentate. La previsione di adeguate pene per i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nei combattimenti, unitamente alla possibilità di privarli degli animali sequestrati e/o confiscati, sono i punti cardini di questa proposta.

Ogni anno oltre cinquemila cani soccombono, dopo aver subito un crudele addestramento, ai morsi letali dell'avversario. Il fenomeno fattura alla criminalità oltre 1.500 miliardi di lire all'anno.

Per compiere l'addestramento i cani, fin dai primi mesi di vita, vengono chiusi all'interno di sacchi e bastonati ripetutamente: il cane che verrà fatto loro vedere all'apertura del sacco, sarà così associato alla fonte del dolore inflitto. Chiuso in stanze buie e tenuto a digiuno per giorni interi, al futuro lottatore verranno forniti come cibo altri cani e gatti con ferite sanguinolente. Si prosegue costringendo l'animale a correre finì a dieci ore al giorno legato a grossi pneumatici, con lo scopo di esaltarne la prestantza fisica.

Non esistono cani tendenzialmente cattivi, bensì animali in tal senso forgiati dal lungo e criminale addestramento. Per questo motivo

il disegno di legge in esame non riporta alcun articolo relativo all'estinzione o comunque alla penalizzazione di razze, provvedimento del resto inutile considerata la continua selezione di nuove tipologie di cani. Oggi buona parte dei cani lottatori sono incroci difficilmente riferibili a specifiche razze.

Tutte le regioni del nostro Paese sono macchiate da questo drammatico fenomeno, mentre più localizzate, ma non per questo minoritarie per il grado di coinvolgimento criminale, sono manifestazioni non autorizzate come le corse clandestine di cavalli che si svolgono direttamente nelle strade cittadine o di collegamento di molte città del sud Italia. Decine di bellissimi animali, in genere non più utili all'utilizzo negli ippodromi, vengono fatti correre direttamente sull'asfalto con frequenti incidenti mortali. Comune è poi l'uso di droghe, in genere anfetamine, utili ad esaltare le prestazioni dei cavalli e, ancor più emblematico, il coinvolgimento dei minori. Numerosi operatori scolastici hanno infatti in questi anni fatto pervenire segnalazioni sulla costante presenza di minori penalmente non perseguibili, nella raccolta delle scommesse ed in operazioni complementari all'addestramento dei cani da lotta, quali il furto di altri cani per gli allenamenti e la raccolta di cuccioli per il posto di lottatori.

Tali manifestazioni rappresentano di fatto uno degli aspetti più impressionanti della realtà criminale del nostro Paese. La loro ulteriore degenerazione evolverà inevitabilmente in tutta la sua drammaticità fintanto che non provvederemo ad approvare l'adeguato strumento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

*(Divieto di impiego di animali
in combattimenti clandestini o competizioni
non autorizzate)*

1. Chiunque organizzi, promuova o diriga combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate tra animali a causa delle quali possa essere messa in pericolo l'integrità fisica degli stessi, o in qualsiasi modo ne favorisca l'organizzazione, è punito con la reclusione da un minimo di due anni ad un massimo di quattro anni e con la multa da cinquanta a duecento milioni di lire. Per i reati previsti dal presente comma sono consentite le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche di cui all'articolo 266 del codice di procedura civile.

2. La pena è aumentata fino ad un terzo se alle predette attività partecipano o assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono documentati con foto o filmati. La pena è aumentata sino alla metà se dalle attività di cui al comma 1 derivano lesioni gravi all'integrità fisica dell'animale o la sua morte o se tali manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto per se o per altri, o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine.

3. Chiunque allevi o addestri animali al fine delle attività di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da venti a cento milioni di lire.

4. Chiunque impieghi o utilizzi animali nelle attività di cui al comma 1, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quaranta milioni a lire cento-cinquanta milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali,

se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito.

5. Chiunque effettui scommesse sulle attività di cui al comma 1, anche se non presente sul luogo del reato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da dieci milioni a lire cinquanta milioni. Alla stessa pena sono soggetti coloro che partecipano o assistono a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore.

Art. 2.

(Divieti relativi a videoriproduzioni ed altro materiale pubblicitario)

1. È vietato produrre, importare, esportare acquistare, detenere ed esporre al pubblico videoriproduzioni o materiali di qualsiasi genere concernenti scene o immagini delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali riconosciute, alle università degli studi, alle istituzioni scientifiche.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la reclusione fino ad un anno e con l'ammenda da 2 a 10 milioni di lire. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale o con la sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è inoltre disposta la sospensione da un minimo di sei ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente l'attività commerciale o di servizio.

Art. 3.

(Confisca e pene accessorie)

1. Il disposto del primo comma dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati previsti dalla presente legge in relazione agli animali che servirono o furono destinati a commettere tali reati, salvo che ap-

partengano a persona estranea al reato e siano da questi legittimamente detenuti.

2. Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca o il sequestro, sono affidati, con spese a carico del Ministero della sanità il quale potrà rivalersi sul proprietario o detentore degli animali, alle ASL, ai canili pubblici dei comuni o alle associazioni o enti riconosciuti ente morale dallo Stato, individuati con decreto del Ministero della sanità di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della presente legge, la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo, previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.

Art. 4.

(Obblighi dei medici veterinari)

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni riferibili alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 1, inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da uno a tre milioni di lire.

Art. 5.

(Obblighi degli allevatori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori, all'atto della vendita di ogni animale domestico o d'affezione, di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali per la socializzazione e la corretta detenzione dell'animale e le relative modalità di attuazione.

Art. 6.

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni promuovono d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia degli animali e rispetto degli stessi.

Art. 7.

(Vigilanza)

1. Per le finalità della presente legge si stabilisce un coordinamento interforze tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Polizia locale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri interessati.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e su tutte le leggi, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali, è affidata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile

riconosciute, nonché alle guardie ecologiche volontarie riconosciute secondo le leggi regionali.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, è autorizzato, per il biennio successivo al giorno di entrata in vigore della stessa, la spesa complessiva di lire 20 miliardi a carico del Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni penali o dalle sanzioni amministrative previste dalla presente legge affluiscono all'entrata dello Stato e concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.

